

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Aziende che hanno cessato l'attività commerciale - indennizzo

Prassi

- 5 | Vendite al dettaglio da parte degli istituti di vendite giudiziarie - Obbligo di certificazione dei corrispettivi
- 5 | Regime opzionale tassazione di gruppo ai fini IRES
- 5 | Prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi - Certificazione dei corrispettivi
- 5 | Credito di imposta ricerca e sviluppo – Spese per il personale
- 5 | Regime forfetario – Contratti misti
- 6 | Trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari
- 6 | Proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati - Trattamento fiscale
- 6 | Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici - Cessione del credito corrispondente alla detrazione
- 6 | Terreni acquisiti in proprietà, usufrutto o superficie – trattamento fiscale dei costi
- 7 | ISA – cause di disapplicazione – inizio attività
- 7 | Regime forfetario – l'avviamento è tassato
- 8 | Fattura elettronica e forniture di acqua
- 8 | Regime speciale per i lavoratori impatriati
- 8 | Rimborso erogato ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero - Trattamento fiscale
- 8 | Distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia - Trattamento fiscale
- 8 | Dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento
- 8 | Cedolare secca e di stato di emergenza - Aliquota ridotta
- 8 | Cessione di ramo d'azienda a newco e successiva cessione della relativa partecipazione a fondo d'investimento e cessione di immobili al medesimo fondo
- 8 | Contributi erogati da una cassa di previdenza - Danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo
- 9 | Sisma bonus - soggetto non residente - Data di inizio procedure autorizzatorie
- 9 | Cessione della lista clienti – Non è cessione di azienda
- 9 | Detrazione d'imposta per erogazioni liberali- L'appartenenza pubblica è requisito essenziale
- 9 | Agevolazioni prima casa anche dai cittadini italiani residenti all'estero - Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero
- 9 | Dichiarazione di successione e diritto di abitazione- Residenza anagrafica
- 9 | Entry tax - Fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella white list dei Paesi
- 9 | Tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software

Ordinary Assist

11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12

Fondazione nazionale commercialisti	✓ Società a responsabilità limitata - titoli di debito
	✓ Contratti di rete fra PMI
ODCEC Roma	✓ Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore
Assonime	✓ Credito d'imposta R&S – individuazione delle attività agevolate - sanzioni applicabili

Ordinary Assist

NORMATIVA

Aziende che hanno cessato l'attività commerciale - indennizzo

L'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche, spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1/1/17 e il 31/12/18, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
- b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- c) cancellazione, del soggetto titolare dell'attività, dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.

E' bene ricordare che:

- l'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS e spetta dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna;
- il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito di detta Gestione, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione;
- l'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

Art. 11 ter decreto-legge 3/9/19, n. 101, convertito con legge 2/11/19, n. 128(G.U. n.257 del 2/11/19)

Ordinary Assist

PRASSI	
Vendite al dettaglio da parte degli istituti di vendite giudiziarie - Obbligo di certificazione dei corrispettivi Dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per la vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti di vendite giudiziarie in quanto non è un'attività contemplata tra le attività esonerate.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 489 del 15/11/19</i>
Regime opzionale tassazione di gruppo ai fini IRES L'opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, che presentava errori od omissioni, è senz'altro confermata con la dichiarazione integrativa successiva, che si sostituisce a quella originaria, laddove effettuata nei termini di legge.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 488 del 15/11/19</i>
Prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi - Certificazione dei corrispettivi Il corrispettivo deve essere certificato con fattura se le prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi sono acquistate da agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi cedute ai clienti fruitori. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi. Dunque, per quanto riguarda l'incasso di prestazioni extra (consumazioni, servizio in camera, etc.) pagate direttamente dall'ospite, l'albergo dovrà emettere lo scontrino telematico (o fattura elettronica se richiesto), mentre per l'incasso nei confronti dell'agenzia che ha acquistato la camera per lo svolgimento della sua attività l'operazione va documentata con fattura. Resta il fatto che al momento in cui l'ospite effettua il check out, ancorché non abbia pagato la camera in quanto il pagamento sarà effettuato dall'agenzia, l'albergo deve comunque emettere un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso che sarà trasmesso telematicamente all'agenzia delle entrate. Di tale documento non dovrà tuttavia incidere sulla liquidazione periodica Iva poiché sarà solo la fattura emessa all'agenzia che rileverà ai fini della determinazione del debito Iva.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 486 del 14/11/19</i>
Credito di imposta ricerca e sviluppo – Spese per il personale Con riferimento al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, l'art. 3 del D.L. 145 del 2013, al co. 6, definisce ammissibili al credito d'imposta le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. È stato chiarito che anche il personale utilizzato dalla società beneficiaria per la realizzazione della ricerca e sviluppo, che proviene da una società del gruppo a seguito di contratto di distacco può rientrare tra i costi ammissibili, nella misura in cui il lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore e in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 485 del 14/11/19</i>
Regime forfetario – Contratti misti Non ricorre la causa ostativa al regime forfetario in caso di contratti misti stipulati successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa del regime, ma previsti come tipologia contrattuale già prima, laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Tale tipologia contrattuale prevede che la Società attivi - in capo alla stessa persona - un	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 484 del 13/11/19</i>

Ordinary Assist

rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in un luogo diverso dalla sede della società.	
Trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari Devono essere assoggettati a tassazione ordinaria i compensi dovuti ai giudici tributari maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione. Qualora i compensi siano erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi risultano applicabili le ordinarie modalità di tassazione. In altri termini, i compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione -tempi che determinerebbero l'erogazione delle somme ad intervalli regolari – devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. In tal caso, infatti, l'applicazione della tassazione, secondo le ordinarie aliquote per scaglioni, non altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, nonostante la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.	Agenzia delle entrate, risposta n. 483 del 13/11/19
Proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione (SFP) dotati di diritti patrimoniali rafforzati - Trattamento fiscale In tema di proventi rivenienti da strumenti finanziari di partecipazione - SFP dotati di diritti patrimoniali rafforzati, può costituire in astratto un elemento suscettibile di attrarre nella relativa categoria del reddito di lavoro questi emolumenti l'eventuale presenza di clausole di leavership, che condizioni la distribuzione dei proventi all'esistenza del rapporto di lavoro.	Agenzia delle entrate, risposta n. 482 del 13/11/19
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici - Cessione del credito corrispondente alla detrazione In tema di ecobonus, l'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento porta a ritenere che, all'atto della prima cessione del credito, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto cessionario.	Agenzia delle entrate, risposta n. 481 del 13/11/19
Terreni acquisiti in proprietà, usufrutto o superficie – Trattamento fiscale dei costi Una società che applica i principi contabili nazionali acquista: • diritti di usufrutto o di superficie su terreni; • diritti di proprietà di terreni, al fine di concedere detti terreni in locazione a terzi che vi installano proprie apparecchiature. I ricavi della società sono rappresentati dai canoni di locazione corrisposti dai gestori (proprietari delle apparecchiature). Detta società ha chiesto di conoscere il corretto trattamento contabile e fiscale dei costi di acquisto dei diritti di proprietà e di usufrutto sui terreni, in riferimento ai quali ritiene non sussista un principio contabile direttamente applicabile, posto che i par. 58 e 60 dell'OIC 16, non sarebbero applicabili in quanto riferiti a immobilizzazioni materiali "la cui utilità non si esaurisce" nel tempo: nella fattispecie che la riguarda, invece, la società afferma che i diritti di usufrutto hanno una precisa durata (e quindi utilità) e che, del pari, i maggiori valori dei diritti di proprietà sono comunque soggetti a esaurire la propria utilità nel momento in cui venissero revocate le autorizzazioni sui terreni o risolti i contratti di locazione. Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che occorre distinguere l'ipotesi nella quale	Agenzia delle entrate, risposta n. 480 del 11/11/19

6

Ordinary Assist

la società acquista a titolo definitivo la proprietà del terreno, da quella in cui la società ne acquista a tempo determinato il diritto di usufrutto ovvero di superficie: a) acquisto dei diritti di proprietà di terreni sui quali insisteranno apparecchiature - il costo di acquisto del cespite "terreno" non determina, secondo corretti principi contabili, alcuna imputazione a conto economico a titolo di ammortamento. Pertanto, il costo dei terreni acquisiti a titolo di proprietà non può essere dedotto ai fini fiscali dalla determinazione del reddito d'impresa; b) costituzione a tempo determinato dei diritti di superficie o di usufrutto sugli altrui terreni - i costi dovranno concorrere alla determinazione del reddito <i>pro rata temporis</i> per la durata del contratto.	
ISA – cause di disapplicazione – Inizio attività Ai sensi dell'art. 9-bis, co. 6, del D.L. n. 50 del 2017, "gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa. Nel caso di una S.r.l. costituitasi nel dicembre 2017 e che contestualmente ha presentato il modello di attribuzione della partita iva, che si è iscritta presso il registro delle imprese nel gennaio 2018 come impresa "inattiva" e ha iniziato la propria attività nel gennaio 2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la causa di esclusione relativa all'inizio attività di cui alla citata disposizione può essere dichiarata per il periodo di imposta per il quale la dichiarazione di inizio dell'attività è stata comunicata all'Amministrazione finanziaria. Nel caso in esame, quindi, poiché la S.r.l. ha dichiarato all'Amministrazione finanziaria l'inizio dell'attività il 19/12/17, non è applicabile tale causa di esclusione e, pertanto, la società non è esclusa, per il 2018 dall'applicazione degli ISA, a meno che non si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 479 del 11/11/19</i>
Regime forfettario – L'avviamento è tassato Secondo l'Agenzia delle entrate tra i ricavi percepiti di cui all'art. 1, co. 64, primo periodo, della legge n. 190/2014, da considerare per l'applicazione dei coefficienti di redditività ai fini della determinazione del reddito da assoggettare all'aliquota dell'imposta sostitutiva, è compreso il valore dell'avviamento percepito in occasione della cessione di azienda, sconfessando quanto affermato con la precedente circolare n. 10/2016, laddove era stato affermato che <i>"le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfettario"</i>. I chiarimenti forniti nella citata circolare, si scopre nella risposta odierna, farebbero riferimento esclusivamente ai beni (e, dunque, escluderebbero l'avviamento). Secondo l'Agenzia, per la tassazione di tale componente di reddito il soggetto in regime forfettario può, laddove lo ritenga conveniente, optare per la tassazione separata dell'importo percepito come avviamento ai sensi dell'art. 17, co. 1, lettera g), del Tuir, sussistendone i relativi presupposti. Il nuovo chiarimento desta perplessità posto che l'art. 1, co. 64, della legge n. 190/2014 espressamente considera rilevanti ai fini della determinazione del reddito i soli ricavi o compensi percepiti. Ne deriva che rientrano in tale concetto i componenti positivi di reddito indicati nell'art. 85 del Tuir, ovvero previsti dall'art. 54 del medesimo Tuir per i redditi di lavoro autonomo, tra i quali non è incluso l'avviamento che ai sensi dell'art. 86 del Tuir dà luogo a plusvalenza realizzata mediante la cessione a titolo oneroso dell'azienda.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 478 del 11/11/19</i>
Fattura elettronica e forniture di acqua L'equiparazione tra bollette e fatture con riferimento ai corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, nonché per le operazioni relative al servizio di fognatura e	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 476 dell'8/11/19</i>

Ordinary Assist

depurazione, implica che i soggetti, come i Comuni che prestano i servizi menzionati sono tenuti all'emissione di fatture elettroniche.	
Regime speciale per i lavoratori impatriati L'agevolazione per i lavoratori impatriati è fruibile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro.	Agenzia delle entrate, risposta n. 475 dell'8/11/19
Rimborso erogato ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero - Trattamento fiscale Ai sensi dell'art. 9, co. 10, del D.P.R. n.194/2001, il rimborso per "il mancato guadagno giornaliero" corrisposto ai volontari "lavoratori autonomi" costituisce "lucro cessante" per il percipiente, in quanto "sostitutivo" del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista, ossia se abbia prestato l'attività di volontariato rientrando nell'ambito della propria professione o meno. Tale rimborso deve essere fatturato da parte del lavoratore autonomo, trattandosi di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo.	Agenzia delle entrate, risposta n. 474 del 7/11/19
Distribuzioni effettuate da una Fondazione di famiglia del Liechtenstein a beneficiari residenti in Italia - Trattamento fiscale Nel caso di fondazioni di famiglia - occorre valutare se si tratta di un veicolo fittiziamente interposto o se di fatto si configuri un diverso soggetto giuridico. Se la costituzione della fondazione di famiglia in Liechtenstein configuri un caso di interposizione fittizia, i redditi prodotti dalla fondazione saranno assoggettati a tassazione in capo ai figli beneficiari residenti in Italia secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.	Agenzia delle entrate, risposta n. 473 del 7/11/19
Dichiarazione di successione e obbligo di alienazione di beni immobili disposto per testamento Se per volontà testamentaria del defunto gli immobili di sua proprietà dopo la sua morte devono essere venduti e il ricavato distribuito tra i beneficiari da lei stessa designati, l'esecutore testamentario è possessore dei beni dell'eredità, è obbligato a presentare la dichiarazione di successione ed è, quindi, anche tenuto al pagamento delle relative imposte.	Agenzia delle entrate, risposta n. 471 del 7/11/19
Cedolare secca e stato di emergenza - Aliquota ridotta Nei provvedimenti dei commissari delegati devono essere indicati, in modo specifico, oltre ai criteri e le modalità attuative per far fronte alle emergenze, anche i comuni colpiti dagli eventi calamitosi ai fini dell'applicazione della cedolare secca nella misura del 10% alle locazioni relative a immobili ubicati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.	Agenzia delle entrate, risposta n. 470 del 7/11/19
Cessione di ramo d'azienda a newco e successiva cessione della relativa partecipazione a fondo d'investimento nonché cessione di immobili al medesimo fondo Il contribuente conseguirebbe un vantaggio fiscale indebito in caso di più atti contestuali aventi ad oggetto, separatamente, partecipazioni e poi immobili, poiché andrebbe a corrispondere l'imposta di registro in misura proporzionale solo sul valore dei beni che compongono l'azienda al momento della cessione e non anche sul valore dell'immobile ceduto separatamente.	Agenzia delle entrate, risposta n. 469 del 7/11/19
Contributi erogati da una cassa di previdenza - danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo I contributi erogati dalla Cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti in caso di danni	Agenzia delle entrate, risposta n. 468 del 4/11/19

Ordinary Assist

causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati dai professionisti in modo promiscuo, incidenti sull'attività professionale, non sono rilevanti sotto il profilo fiscale, attesa la finalità assistenziale di queste prestazioni.	
Sisma bonus - soggetto non residente - Data di inizio procedure autorizzatorie Possono beneficiare del sisma bonus anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. La detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/1/17. Ai fini della detrazione, è necessaria la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; per l'accesso alle detrazioni occorre che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.	Agenzia delle entrate, risposta n. 467 del 4/11/19
Cessione della lista clienti – non è cessione di azienda La cessione di un "portafoglio clienti" è qualificabile come cessione di un singolo bene e non come cessione di ramo d'azienda e, pertanto, non è esclusa dal campo di applicazione IVA e l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa.	Agenzia delle entrate, risposta n. 466 del 4/11/19
Detrazione d'imposta per erogazioni liberali- l'appartenenza pubblica è requisito essenziale L'art bonus è un credito di imposta pari al 65% delle donazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa, previsto dal D.L. n. 83 del 31/5/14. Le erogazioni liberali destinate a una fondazione sono ammesse all'Art bonus solo se finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell'immobile di appartenenza pubblica. Non accedono al beneficio le erogazioni destinate al sostegno della stessa fondazione, laddove manchi il requisito dell'appartenenza pubblica.	Agenzia delle entrate, risposta n. 465 del 4/11/19
Agevolazioni prima casa anche ai cittadini italiani residenti all'estero - Donazione di beni immobili presenti nel territorio italiano a favore di residente all'estero Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna in caso di donazione - a favore di un cittadino italiano residente all'estero - di beni immobili presenti nel territorio italiano per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni "prima casa".	Agenzia delle entrate, risposta n. 464 del 4/11/19
Dichiarazione di successione e diritto di abitazione- residenza anagrafica Lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione resa ai sensi del citato art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius. Il diritto di abitazione non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.	Agenzia delle entrate, risposta n. 463 del 4/11/19
Entry tax - Fusione in entrata di società residente in Stati o territori inclusi nella white list dei Paesi In tema di determinazione dei valori in ingresso, secondo la normativa in vigore fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/18, il criterio del valore normale trova applicazione anche laddove il trasferimento nel territorio dello Stato si verifichi a seguito e per effetto di una fusione con una società italiana e opera a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di "uscita".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 92 del 5/11/19
Tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione Se l'impresa non effettua il pagamento del carburante contestualmente al suo acquisto, non è soggetta in questa fase all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione	Agenzia delle entrate, risposta n. 19 del 15/11/19

Ordinary Assist

della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'IVA, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo (in caso di importi eventualmente non compensati).

*(Consulenza
giuridica)*

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione - dichiarazione di successione (versione 2.01); • aggiornamento software di compilazione Fattura Elettronica (versione 2.0.5); • software di controllo - dichiarazione di successione (versione 2.01); • software "Docfa5" - catasto fabbricati; • software "Docte2" - variazioni colturali; • software "Voltura1" - voltura catastale.	Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 1/11 al 15/11
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • archivi Catasto fabbricati - software Docfa; • archivi Voltura catastale - software Voltura; • archivi Variazioni colturali - software Docte2; • archivio comuni estero; • tabelle Enti Creditori/Beneficiari e Codici Entrata; • elenco banche aderenti Pagamento telematico modello F24; • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Società a responsabilità limitata - titoli di debito: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti hanno illustrato l'evoluzione normativa in tema di fonti di finanziamento delle S.r.l., con particolare attenzione ai titoli di debito disciplinati nell'art. 2483 c.c. concentrandosi, in particolare su: ✓ inquadramento giuridico della fattispecie; ✓ fiscalità dei titoli di debito; ✓ profili di finanza aziendale.	<i>FNC, documento del 4/11/19</i>
Contratti di rete fra PMI: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti analizzano i vantaggi che i contratti di rete rappresentano per le imprese, in risposta alle esigenze di flessibilità e innovazione richieste dal mercato, con una particolare attenzione al processo di internazionalizzazione. Il contratto di rete è una forma di cooperazione tra le imprese di tipo strategico in funzione della quale, si possono sviluppare tra le PMI concrete sinergie indispensabili a fronteggiare le nuove sfide della globalizzazione, dell'innovazione tecnologica e della flessibilità.	<i>FNC, documento del 5/11/19</i>
Gli adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore: ODCEC Roma Pubblicato un documento in cui i commercialisti di Roma illustrano gli adeguamenti statutari delle ONLUS alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore. Il documento costituisce uno strumento di supporto operativo per adeguare gli statuti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) del Codice del Terzo Settore (CTS), una guida sulle principali "clausole tipo" con approfondimenti sulle questioni più delicate e controverse in via interpretativa.	<i>ODCEC RM, documento del 8/11/19</i>
Credito d'imposta R&S non spettante – individuazione delle attività agevolate - sanzioni applicabili Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno affrontato il tema del regime sanzionatorio ricollegabile agli errori commessi dai contribuenti nell'identificazione dell'ambito oggettivo del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo. Secondo l'Assonime, la sanzione più appropriata dovrebbe essere, in linea generale, quella prevista per il credito non spettante, mentre quella più grave per il credito inesistente dovrebbe trovare applicazione solo nelle ipotesi connotate da frodolenza, quali ad esempio quelle in cui l'impresa abbia svolto un'attività che nemmeno in astratto può qualificarsi quale attività di ricerca e sviluppo oppure abbia effettuato meri investimenti in beni materiali e immateriali. L'Assonime ricorda che la sanzione prevista in caso di utilizzo di crediti inesistenti è quella contemplata dall'art. 13, co. 5, del d.lgs. n. 471/1997 (dal 100 al 200% della misura dei crediti), mentre quella di minore entità che trova applicazione in caso di crediti non spettanti è pari al 30% del credito utilizzato in compensazione. La differente qualificazione della fattispecie di indebita compensazione quale utilizzo di credito inesistente anziché di credito non spettante, inoltre, si ripercuote anche sulla rilevanza penale di questa violazione. Infatti, ai sensi dell'art. 10-<i>quater</i>, del d.lgs. n. 74/2000, l'indebita compensazione di crediti per un ammontare annuo superiore a 50.000 euro, è punita con la "reclusione da sei mesi a due anni" in caso di utilizzo di crediti non spettanti (art. 10-<i>quater</i>, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000) e con la "reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" nella diversa ipotesi in cui ad essere utilizzato sia un credito inesistente (art. 10-<i>quater</i>, comma 2, del d.lgs. n. 74/2000).	<i>Assonime, circolare n. 23 del 14/11/19</i>